

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G07955 del 26/06/2015

Proposta n. 7801 del 15/05/2015

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Fiamignano (RI) – Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso di terreni di demanio collettivo per la realizzazione di un centro turistico – sportivo polivalente denominato "Porta della Montagna", per effetto dell'adottata variante al P.R.G.

Proponente:

Estensore	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: *USI CIVICI - Comune di Fiamignano (RI)* – Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso di terreni di demanio collettivo per la realizzazione di un centro turistico – sportivo polivalente denominato “Porta della Montagna”, per effetto dell'adottata variante al P.R.G.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n°1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n°6 e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n°1, e ss. mm. ii. concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO l'art. 12 della Legge 16 giugno 1927, n°1766 concernente la “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n°751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n°332, concernente la “Approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n°1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n°616, riguardante il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTA la Legge Regionale 3 gennaio 1986, n°1 e ss.mm.ii. “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la nota n°2167 del 27/04/2015, pervenuta alla Direzione regionale Agricoltura in data 29 aprile 2015, con il prot. n°235497, e le precedenti n°94/2014 e n°5528/2014, con la quale il Comune di Fiamignano trasmette la documentazione integrativa e contestualmente riformula la richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso dei terreni di demanio collettivo interessati dal progetto per la realizzazione di un centro turistico – sportivo polivalente, in variante al P.R.G. adottata con atto n°3 del 29/03/2011;

VISTA la deliberazione n°25 del 15/11/2013, con la quale il Consiglio Comunale di Fiamignano richiede la autorizzazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 12 della L. 16/06/1927 n°1766, per i terreni, siti in località S. Antonio, censiti nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio di mappa n°54, particelle 45 – 46 – 180 - 182, della superficie di Ha. 0.87.50;

VISTA la relazione di perizia, redatta dal perito demaniale Dr. For. Franco Onori, approvata con atto consiliare n°15 del 05/09/2014, con la quale si procede alla verifica dei presupposti per il conseguimento del mutamento di destinazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12 della L. n°1766/1927 e 39 del R.D. n°332/1928, in rapporto alla consistenza del demanio civico esistente e sulla base di considerazioni di carattere generale;

DATO ATTO che l'area in questione attualmente ricade in “Zona E – Agricola” di P.R.G., che con la variante urbanistica adottata sarà destinata a “Zona G – Turistico – Sportiva” e che la stessa non ricade in aree sottoposte a vincoli a tutela dei parchi e delle aree protette né in zone a protezione speciale, ex art. 1 L.R. n°11/2005;

VISTO l'art. 8 ter della L.R. n°1 del 03/01/1986 e ss.mm.ii. recante norme per il mutamento di destinazione ed alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico non aventi destinazione a carattere edificatorio;

VISTO altresì il 3° comma dell'art. 2 della L.R. 03/01/1986 n°1 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede l'autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di proprietà collettiva con destinazione urbanistica a servizi di pubblica utilità, afferenti a proposte di Piani Regolatori generali o loro varianti;

RITENUTO, di conseguenza, di poter dare la propria autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso dell'area, di fatto già compromessa in quanto in passato utilizzata come campo da gioco per differenti attività sportive, di scarsissima fertilità, ubicata nelle immediate vicinanze del centro abitato, non più utilizzata per l'esercizio dei diritti civili, quindi non più riconducibile alla sua originaria destinazione;

TENUTO CONTO che l'estensione dell'area per cui si chiede l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso è del tutto marginale rispetto al restante ampio patrimonio di demanio civico di oltre 6.000 ettari, a disposizione della collettività di Fiamignano, in considerazione dell'effettivo interesse pubblico che tale progetto comporta, nonché per il beneficio che ne trarrà la medesima comunità,

DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- è autorizzato il mutamento di destinazione d'uso dei terreni appartenenti al demanio collettivo di Fiamignano, siti in località S. Antonio e censiti nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio di mappa n°54, particelle 45 – 46 – 180 - 182, della superficie complessiva di Ha. 0.87.50;
- la presente autorizzazione al mutamento di destinazione non costituisce titolo alla realizzazione dell'opera in quanto essa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della L.R. n°1/1986, resta subordinata all'approvazione della variante urbanistica e deve intendersi annullata per espresso parere negativo della competente Area regionale in materia di urbanistica e territorio, senza ulteriore provvedimento di questa Direzione. Inoltre è fatta salva qualsiasi altra autorizzazione necessaria alla realizzazione dell'opera o delle infrastrutture;
- qualora venisse a mancare lo scopo per il quale è stata concessa la presente autorizzazione, i terreni torneranno alla loro originaria destinazione;
- qualora l'Amministrazione comunale intenda procedere alla concessione ovvero alla alienazione dell'area in questione, questa potrà avvenire a norma dell'art.8 ter L.R. n°1 del 03/01/1986, sulla base dei valori di stima che saranno determinati dal perito demaniale incaricato.
- Con successivo e separato atto si procederà a rilasciare il prescritto parere di cui all'art. 7, L.R. n°59/1995, per la variante di che trattasi.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e termini stabiliti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente atto sarà anche pubblicato sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore della Direzione
Roberto Ottaviani